STATUTO

dell'Associazione

Sistema Turistico Locale "Alto Molise e Mainarde"

Art. 1 Denominazione

L'Associazione **"Alto Molise e Mainarde"** è un'associazione di promozione turistica, costituita per realizzare un Sistema Turistico Locale (STL), secondo quanto previsto dalla Legge 29/03/2001 n. 135 art.5, sostituita dal D.lgs del 23/05/2011 n. 79, e dalla Delibera della Giunta della Regione Molise del 23/05/2006 n. 652, nel territorio di competenza dei Comuni di Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli; Castelverrino, Castel del Giudice, Chiauci, Civitanova del Sannio, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Roccasicura, S.Angelo del Pesco, S.Pietro Avellana e Vastogirardi appartenenti all'area meglio individuata come **Alto Molise**, dei Comuni di Castel S.Vincenzo, Colli al Volturno, Cerro al Volturno, Conca Casale, Fornelli, Filignano, Pizzone, Rocchetta al Volturno e Scapoli appartenenti all'area meglio individuata come **Mainade** e, infine, dei Comuni di Acquaviva d'Isernia, Forlì del Sannio, Miranda, Montenero Valcocchiara e Rionero Sannitico appartenenti all'area collocata tra quelle indicate precedentemente e denominata **Area Intermedia**.

L'Associazione ha sede legale/operativa nel Comune di Forlì del Sannio, collocato nell'Area Intermedia, presso / in via , localizzazione scelta per la sua posizione baricentrica rispetto all'intera area interessata dal STL.

E prevista, inoltre, l'istituzione di due sedi operative, una presso il Comune di ……. scelta su indicazione dei Comuni appartenenti all'area dell'Alto Molise e l'altra presso il Comune di …….. scelta su indicazione dei Comuni appartenenti all'area delle Mainarde.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire ulteriori sedi secondarie, succursali e sedi operative.

Art. 2 Finalità

L'Associazione ha la finalità di sviluppare una politica del turismo sostenibile, dell'ecoturismo e del turismo culturale che esalti le specificità e le identità del territorio, promuova le proposte turistiche integrate e le valorizzi facendone innalzare il livello qualitativo e sia in grado di rivolgersi a tutti.

In particolare si prefigge di:

a) redigere il piano di sviluppo e marketing del Sistema Turistico Locale e relative varianti;

b) redigere i progetti previsti nel piano di sviluppo e marketing del Sistema Turistico Locale;
c) offrire adeguate risposte alla domanda, sempre più estesa, di nuovi servizi legati alla fruizione dei valori naturalistici, artistici, storici-archeologici e alla valorizzazione dei giacimenti enogastronomici presenti nel territorio;
d) rafforzare e alimentare la nuova cultura dell'accoglienza e sostenere concretamente l'offerta dei nuovi servizi con particolare attenzione a quelli destinati a permettere a disabili, anziani e bambini una piena fruizione del territorio;
e) promuovere il miglioramento, la ristrutturazione e, ove occorra, anche la riconversione degli esercizi turistici esistenti con particolare attenzione alla formazione degli operatori;
f) sviluppare le nuove forme di fruizione del territorio legate all'educazione e all' interpretazione ambientale, ivi compresa la formazione ai sapori, alla sana alimentazione, alle cure del corpo;
g) incentivare gli sport nella natura con particolare attenzione agli sport per i disabili;
h) sostenere attività e processi di aggregazione e integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione, e promuovere le sinergie e le intese tra operatori di diversi settori, in particolare con le imprese agricole e dell'artigianato artistico, anche al fine di fare emergere il loro protagonismo, anche tramite la costituzione di compagnie di destinazione (DMC) e/o club di prodotto (PMC);
i) rafforzare e sviluppare la rete di associazioni e cooperative che operano nel settore dell'accoglienza – con particolare riferimento a quelle a base giovanile e alle Pro-Loco - e, in particolare, sostenere l'innovazione tecnologica e le sinergie degli uffici di informazione e accoglienza ai turisti anche con riguardo al raggiungimento degli standard dei servizi;
j) dar vita a relazioni e a intese interterritoriali e con particolare attenzione alle intese internazionali, che oggi rappresentano alimento fondamentale per lo sviluppo del turismo sostenibile e dell'ecoturismo;
k) occuparsi della formazione delle risorse umane attraverso la riqualificazione e l'aggiornamento del personale esistente e soprattutto la formazione di nuovi quadri anche di alto profilo manageriale;
l) promuovere il marketing telematico dei prodotti turistici tipici per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero, previa organizzazione del sistema di commercializzazione e di formazione dell'offerta locale;
m) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana;
n) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti.

L'Associazione può partecipare ad associazioni, consorzi e società nazionali ed estere che abbiano oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio e può, altresì, sottoscrivere accordi o convenzioni con altri Enti al fine di perseguire l'oggetto sociale.
L'Associazione può, infine, compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 Soci

Possono essere soci le Associazioni delle imprese turistiche, gli Enti Locali, le Aree naturali protette, gli altri soggetti pubblici o privati, comprese le associazioni no-profit e di volontariato, che concorrono alla formazione dell'offerta turistica sul territorio del STL o comunque interessati allo sviluppo turistico di tale territorio. I Comuni possono aderire ad un solo STL.
Gli Enti sono rappresentati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato.
L'ammissione dei soci ha effetto dalla data del versamento della quota associativa.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e, fermo restando il diritto di recesso, non può essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci sono obbligati:
a) al pagamento della quota associativa;
b) all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
c) a non svolgere attività in contrasto con quelle dell'Associazione.
La qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa, per espulsione.
Il recesso deve essere comunicato con raccomandata a.r. entro il 31 ottobre e ha effetto dal 1 gennaio successivo.
Nel caso di mancato versamento della quota associativa l'Associazione provvede alla diffida fissando un termine per il versamento. Trascorso inutilmente tale termine, il socio decade.
L'espulsione viene deliberata, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea nel caso di grave violazione degli obblighi di cui alle lett. b) e c) del quinto comma.
I soci receduti, decaduti o espulsi decadono anche dalle cariche eventualmente ricoperte negli organi. I loro sostituti restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi.
I soci receduti, decaduti ed espulsi possono essere riammessi all'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Le associazioni no-profit e di volontariato che hanno aderito all'Associazione scegliendo di non versare la quota associativa, per partecipare all'attività annuale dell'Associazione, al fine della

redazione dell'apposito elenco annuale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente devono presentare domanda di adesione sulla cui ammissibilità è chiamato a decidere il Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Soci sostenitori

Possono essere soci sostenitori dell'Associazione i soggetti pubblici e privati che, svolgendo attività connesse con gli scopi di cui all'art. 4, ne facciano richiesta e si impegnino a sostenere le attività dell'Associazione.
Sono soci sostenitori anche le associazioni no-profit e di volontariato che hanno aderito all'Associazione scegliendo di non versare la quota sociale.
I soci sostenitori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore tecnico
e) il Revisore dei conti.
Gli organi durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.
Le associazioni no-profit e di volontariato che hanno aderito all'Associazione scegliendo di non versare la quota associativa possono partecipare all'Assemblea, senza esercitare il diritto di voto, ma non agli altri organi sociali nei quali non possono, altresì, rivestire cariche. La loro partecipazione alle attività degli altri organi dell'Associazione può essere autorizzata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa.
L'Assemblea esercita i seguenti compiti:
a. determina gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione sulla base dei quali il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore Tecnico, predispone il piano delle attività;
b. elegge il Presidente scelto tra i soci pubblici;
c. elegge il Consiglio Direttivo;
d. nomina il Revisore dei conti;
e. approva le modifiche allo Statuto;

f. approva il bilancio di previsione e il programma annuale di attività presentati dal Consiglio Direttivo;
g. approva il conto consuntivo e la relazione annuale sulle attività svolte presentati dal Consiglio Direttivo;
h. delibera l'eventuale espulsione dei soci per attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
i. decide e delibera sull'eventuale cambiamento della sede, o delle sedi, dell'Associazione;
j. esamina tutte le questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e dal Revisore dei conti.
k. fissa la quota associativa per i soci;
l. delibera l'adesione ad associazioni e organismi europei ed internazionali.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno per gli adempimenti di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.
La seconda convocazione può avvenire quando sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.
La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da un terzo dei soci, attraverso apposita comunicazione contenente l'indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.
Qualora i soci siano in numero superiore a quaranta l'Assemblea può essere convocata anche con lettera ordinaria, ovvero per fax o posta elettronica, con contemporanea pubblicazione dell'avviso all'albo della sede dell'Associazione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative e in seconda convocazione con almeno un quinto di essi, salvo per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione per il quale occorre la presenza di almeno due terzi dei soci sia pubblici che privati.
Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, sono adottate a maggioranza dei presenti.
I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio. La stessa persona non può rappresentare più di due soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Il Direttore (di cui al successivo art. 10) partecipa senza diritto di voto all'Assemblea.

Le associazioni no.profit e di volotariato che aderiscono all'Associazione scegliendo di non versare la quota associativa, possono partecipare alle attività dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Direttore Tecnico e da un massimo di dodici componenti di cui la metà in rappresentanza dei soci privati così distribuiti, a garanzia di equa rappresentanza dei singoli territori e in proporzione del numero dei Comuni che li compongono:

- Alto Molise: 3 soci pubblici + 3 soci privati;
- Mainarde: 2 soci pubblici + 2 soci privati;
- Area Intermedia: 1 socio pubblico + 1 socio privato.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea separatamente tra i soci pubblici e privati con voto limitato ad una sola preferenza.

Il Direttore (di cui al successivo art. 10) partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Un componente del Consiglio Direttivo decade dall'incarico se per più di due sedute consecutive non partecipa, senza valida giustificazione, alle sue riunioni o se perde la qualifica di rappresentante dell'Ente associato.

Il Consiglio Direttivo:

a. dirige l'attività dell'Associazione fissandone gli obiettivi sulla base degli indirizzi politico-programmatici approvati dall'Assemblea;

b. predispone il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed il programma di attività annuale;

c. predispone, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta;

d. definisce l'assetto organizzativo dell'Associazione;

e. dispone l'eventuale apertura di uffici e sedi decentrate in località diverse dalla sede legale dell'Associazione;

f. delibera sull'ammissione dei soci, ivi compresi i soci sostenitori e sulla decadenza dei soci morosi;

g. adotta i regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

h. delibera sull'adesione ad associazioni con analoga finalità.

g. nomina il Direttore tecnico dell'Associazione, su proposta del Presidente;

Il Consiglio Direttivo, di norma, è convocato ogni quattro mesi dal Presidente con avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure, in via straordinaria, con avviso

trasmesso almeno ventiquattro ore prima. La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Direttore Tecnico, qualora lo ritenesse opportuno o necessario, può avvalersi della presenza di consulenti e collaboratori.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Adotta i provvedimenti urgenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, portandoli alla ratifica dell'Organo competente nella prima seduta utile; cura la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali.
Per l'espletamento delle sue funzioni può nominare fino a due Vice-Presidenti scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo e rappresentanti, ciascuno, delle altre due sottozone con l'esclusione di quella di provenienza del Presidente.

Art. 10 – Direttore tecnico

1) Il Direttore dell'Associazione deve essere un esperto del settore dello sviluppo turistico territoriale e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
2) Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
3) Al Direttore compete:
a) predisporre annualmente, coerentemente alle linee-guida fornite dell'Assemblea, il Piano di attività dell'Associazione e il Programma delle manifestazioni ;
b) presentare all'Assemblea, su delega del Presidente, il Piano di attività dell'Associazione e il Programma delle manifestazioni;
d) curare i contatti con le istituzioni, gli enti, le organizzazioni culturali e le imprese turistiche e con ogni altro soggetto comunque funzionale al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
e) presentare all'attenzione del Consiglio Direttivo ogni proposta o iniziativa funzionale al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. In caso di approvazione da parte del Consiglio,
tali proposte e iniziative saranno inserite nel bilancio preventivo annuale proposto all'approvazione dell'Assemblea;

f) svolgere attività di progettazione interna, avvalendosi anche di collaboratori esterni, avente ad oggetto iniziative di qualsiasi natura, anche quelle la cui attuazione è legata all'ottenimento di finanziamenti, funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
h) assistere il Consiglio Direttivo nella predisposizione del Regolamento dell'Associazione;
i) partecipare alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea senza diritto di voto.
4) Al Direttore compete un'indennità il cui ammontare è proposto dal Consiglio e stabilito dall'Assemblea. Allo stesso competono, altresì, le indennità derivanti dalle progettazioni interne relative a interventi funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
Il suo incarico non può avere durata superiore a quella del Consiglio Direttivo (tre anni) e può essere riconfermato.
5) Il Direttore può avvalersi di collaboratori previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti, nominato tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali:
a) esercita i controlli sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) esercita tutti gli altri poteri a esso attribuiti dalle normative vigenti.
Il Revisore dei Conti riferisce al Consiglio sulla regolarità dei rendiconti in sede di applicazione degli stessi.

Art. 12 – Responsabile amministrativo e finanziario

Il Consiglio Direttivo può affidare la responsabilità amministrativa e finanziaria a uno degli Enti Pubblici Associati o a professionisti esterni.

Art. 13 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni di Enti pubblici o privati e di persone fisiche.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote associative annuali;
b) dai contributi dei soci e dei soci sostenitori;
c) da eventuali contributi corrisposti da Enti pubblici e da soggetti privati;
d) da proventi vari, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Art. 14 - Quota associativa

La quota associativa viene fissata, nell'entità e nella periodicità dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo in base a parametri obiettivi.
La quota associativa va versata entro il 31 dicembre di ogni anno e ha validità annuale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Entro il 30 Aprile di ciascun anno l'Assemblea provvede all'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio.
Entro il 31 dicembre che precede il nuovo anno sociale e finanziario l'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio. I bilanci sopraindicati vengono depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, e sono a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Sugli elaborati di bilancio sopraindicati è obbligatorio il parere del Revisore dei conti.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci privati e di almeno due terzi dei soci pubblici. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore indicato dal Consiglio.
Il liquidatore ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione e ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in quote proporzionali alle rispettive quote associative, agli Enti pubblici che risultano essere soci al momento dello scioglimento dell'Associazione per essere destinati a finalità analoghe a quelle di cui all'art. 2.

Art. 17 - Avanzi di gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse connesse.
L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.

Art. 18 - Modifiche statutarie

Le modifiche allo Statuto possono essere apportate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 19 – Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato